
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato e convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha identificato la definizione, le finalità, la pubblicità nonché gli specifici requisiti richiesti per le nuove imprese innovative (**impresa start-up innovativa**). L'art. 25 del decreto definisce la **start-up innovativa** come una *"società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione"* e ne stabilisce i requisiti essenziali per l'identificazione quale **"start-up innovativa"**.

Ai fini della relativa pubblicità viene istituita **un'apposita sezione del Registro delle imprese** con l'iscrizione obbligatoria per le start-up innovative al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza. Per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante, e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Unioncamere, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, ha elaborato una prima "Guida sintetica agli adempimenti amministrativi". La guida prevede una disciplina "transitoria" per l'iscrizione della start-up innovativa nell'apposita **"sezione speciale"**, atteso che, ancora, non è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda da produrre per chiedere l'iscrizione in detta sezione speciale.

La norma considera start-up innovative sia le società di nuova costituzione che quelle già costituite (da non più di 4 anni) alla data di entrata in vigore della legge in argomento; queste ultime a condizione che, **entro il 16 febbraio 2013**, depositino presso l'ufficio del registro delle imprese apposita **dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti** elencati dal comma 2 del citato articolo 25; tale iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla iscrizione già effettuata al momento della costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Per le **società di nuova costituzione** l'iscrizione nella sezione speciale può avvenire contestualmente alla iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese solo nel caso in cui si tratti di società che denuncia l'inizio attività contestualmente all'iscrizione nella sezione ordinaria e, quindi, «attiva».

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

La start-up innovativa, come previsto dal comma 8 dell'articolo 26 della suddetta legge, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è **esonerala dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del **diritto annuale**. L'esenzione, tuttavia, è condizionata dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: <http://startup.registroimprese.it/>

Ultima modifica

Ven, 18/01/2013 - 10:33